

*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA" REGGIO CALABRIA
Via Aschenez, 1 prol. - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com –
pec: conservatoriocilea@pec.it*

Prot. n. 5265/B9-c

Reggio Calabria, 16 settembre 2017

**All'Albo pretorio on-line
Al Sito web**

LA PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 132 del 28.02.2003;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "F. Cilea" di Reggio Calabria approvato con Decreto Direttoriale. n. 1516 del 15.06.2017;

VISTA la proposta di Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio approvata dal Consiglio Accademico in data 08.09.2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. **55/2017** con la quale è approvato il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa è **adottato l'allegato "Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria"**, costituito da numero 13 articoli, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web dell'Istituzione.

**La Presidente
f.to Dott.ssa Daniela De Blasio**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA FRANCESCO CILEA DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 Principi generali.

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Conservatorio.

Art. 2 Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni sono indette con Decreto del Direttore in carica almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica sono indette dal docente con maggiore anzianità di servizio di ruolo.

2. Il Decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione.

3. Il calendario delle operazioni elettorali è approvato dal Collegio dei professori.

4. Il Collegio dei professori designa al suo interno i componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.

5. La Commissione elettorale ed il Seggio elettorale sono nominati con Decreto del Direttore reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione.

La Commissione elettorale si insedia il giorno successivo al Decreto di nomina, mentre il Seggio elettorale si insedia il primo giorno di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 3 Elettorato attivo.

1. L'elettorato attivo è costituito dai docenti in servizio presso il Conservatorio di Reggio Calabria:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico,
- con provvedimento di utilizzazione annuale.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione a cura della Commissione elettorale.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco di cui al precedente capoverso segnalate alla commissione elettorale possono essere sanate sino al primo giorno delle elezioni.

Art. 4 Elettorato passivo.

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n.1516 del 15.06.2017, possono concorrere all'elezione per Componente del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Reggio Calabria i docenti dell'Istituzione rappresentanti delle aree formative, in possesso di requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area ed in posizione contrattuale compatibile con la durata del mandato, eletti dal corpo docente tra coloro che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno cinque anni di ruolo nei conservatori di musica.

2. Le candidature, corredate da una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, debitamente sottoscritti, indirizzate alla Commissione elettorale, dovranno pervenire all'ufficio

protocollo del Conservatorio con consegna brevi mano o via pec all'indirizzo conservatoriocilea@pec.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Accademico.

3. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'istituzione a cura della Commissione elettorale.

Art. 5 Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

2. La Commissione elettorale è composta da tre docenti in servizio presso il Conservatorio. Saranno altresì indicati dal Collegio dei professori n. 2 componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.

3. La Commissione all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

4. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e provvedere ai seguenti adempimenti:

a. verifica l'elenco dell'elettorato attivo e ne dispone l'affissione all'albo pretorio on line con atto del Presidente della Commissione.

b. verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 4 del presente regolamento;

c. verifica l'ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;

d. dispone l'affissione all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituto delle candidature ammesse.

e. garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

f. esamina e decide eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;

g. predispose la scheda elettorale che riporta, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi.

h. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;

i. esamina e decide eventuali ricorsi di cui al successivo art. 10

5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

6. Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama gli eletti al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui successivo art. 9 e dispone la pubblicazione del risultato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'istituzione.

7. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per Componente del Consiglio Accademico.

Art. 6 Seggio elettorale

1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio provvede il Seggio elettorale.

2. Il Seggio elettorale è composto da tre docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, designati dal Collegio dei docenti e nominati con provvedimento del Direttore. Saranno altresì indicati dal Collegio dei docenti n. 2 componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.

3. Il Seggio elettorale all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
4. Il Seggio elettorale ha il compito di:
 - a. gestire le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
 - c. redigere il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
5. I componenti del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per Componente il Consiglio accademico.

Art.7 Operazioni di voto.

1. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio elettorale.

Ogni elettore può esprimere fino a otto voti tra le candidature presentate.

Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera o per interposta persona.

Il voto va espresso contrassegnando la casella corrispondente ai candidati prescelti. La scheda va poi inserita nell'apposita urna.

2. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

3. La scheda è nulla se diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione delle candidature ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

4. Le schede bianche sono voti validamente espressi; le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

5. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento da parte di un componente del Seggio il quale appone la propria firma accanto alla firma dell'elettore. Viceversa l'elettore produrrà un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascun elettore, prima dell'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti.

Art. 8 Metodo di elezione – Quorum

1. Ciascuna votazione sarà valida se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum la votazione dovrà essere ripetuta secondo il calendario approvato dal collegio dei professori, con gli stessi elenchi e medesime modalità.

2. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio di ruolo e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9 Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati

1. Il Seggio elettorale svolge le operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima di procedere all'apertura delle urne il Seggio verifica che sia stato raggiunto il quorum richiesto per la validità della votazione. Il

Presidente del seggio verifica quindi la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla attribuzione del voto, si procede a maggioranza del Seggio elettorale. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio elettorale.

3. Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione elettorale il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

4. Il Presidente della Commissione elettorale procede secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 6.

5. Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firme del Presidente della Commissione elettorale e del Presidente del Seggio elettorale.

Art. 10 Ricorsi

Entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali all'albo pretorio on line ed al Sito di cui al precedente art. 5 può essere presentato ricorso alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi 3 giorni. Il Presidente della Commissione provvede a dare comunicazione agli interessati. La decisione è altresì pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito Web dell'Istituzione.

Art. 11 Pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni

Decorso i termini di cui al precedente articolo i risultati delle elezioni diventano definitivi.

Il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Web dell'Istituzione dei risultati definitivi delle elezioni.

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con Decreto del Direttore.

Art. 12 Decadenza

Gli eletti decadono all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4, ovvero in caso di dimissioni o incompatibilità. In tal caso subentra il primo dei candidati non eletti.

Art. 13 Disposizioni finali e Rinvio

Per quanto al presente regolamento la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line ha durata pari a quindici giorni naturali e consecutivi, salvo diversa e specifica durata indicata nell'atto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto di autonomia del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, ed alla normativa vigente per le materie trattate in quanto applicabile.

La Presidente
f.to Daniela De Blasio